

**ACQUEDOTTO**  
**BENEVELLO – MONTELUPO A. – RODELLO**

**REGOLAMENTO PER IL**  
**SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO**

## **CAPO I**

### **GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

#### **Art. 1 -**

L'acquedotto Benevello, Montelupo Albese, Rodello è gestito direttamente dai tre Comuni avvalendosi della struttura e della organizzazione del Consorzio Acquedotto Benevello Montelupo A., Rodello con sede in Rodello; in seguito indicato "gestore".

Viene gestito in economia diretta il servizio di captazione e distribuzione dell'acqua, in conformità alle leggi in vigore per i pubblici servizi. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste nel presente regolamento.

#### **Art. 2 -**

L'acqua è in primo luogo distribuita per uso potabile e domestico, sia civile che rurale, nonché per costruzioni edili, laboratori artigianali, esercizi pubblici, allevamenti ed attività in genere, mentre è facoltativa la concessione per usi diversi.

#### **Art. 3 -**

Il diritto di allacciamento è concesso ad ogni utenza, intesa questa come singola unità insediativa (alloggio o azienda agricola o insediamento produttivo). L'intestatario della richiesta di allacciamento deve essere il proprietario dell'immobile per il quale è richiesta la concessione o comunque un suo incaricato per il quale si rende sempre e comunque garante il proprietario stesso. La quota di allacciamento, a carico del richiedente, comprende la sola fornitura e posa del contatore ed è stabilita dal gestore su indicazione dei Comuni.

#### **Art. 4 -**

Ogni utenza deve essere dotata di contatore indipendente.

Il contatore è fornito al momento dell'allaccio dal gestore con le modalità di cui all'art. 3.

La spesa dell'eventuale sostituzione del contatore resosi inservibile o vetusto è a carico dell'utente. Al contatore è apposto un suggello in piombo e l'utente è responsabile della sua integrità e conservazione.

La condotta di allacciamento alla linea principale è eseguita a totale onere e spesa dall'utente, e rimane di sua proprietà con i relativi oneri di manutenzione e custodia qualunque sia la lunghezza di tale linea di allacciamento anche nel caso in cui il contatore sia posto a valle dell'allacciamento stesso.

#### **Art. 5 -**

Gli allacciamenti delle utenze alla condotta di distribuzione devono essere realizzati con modalità indicate dal gestore.

Ove richiesto anche mediante la costruzione di pozzetti di manovra, eventualmente, contenente il contatore, edificato a ridosso della condotta principale.

Tutte le opere di allacciamento anche se eseguite direttamente dall'utente, necessitano dell'assistenza diretta del gestore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento, a partire dalla condotta principale è a totale carico dell'utente il quale avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta al Gestore.

L'utente è responsabile dei guasti, manomissioni, furti, rotture, gelo, fuoriuscita di acqua ed altro che rechi danno a cose o persone, relativamente al suo allacciamento.

#### **Art. 6 -**

È onere dell'utente munirsi del relativo nulla osta per servitù di acquedotto ove la sua condotta di allacciamento dovesse attraversare proprietà di terzi.

#### **Art. 7 -**

Autorizzata l'esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore ed avute le opportune indicazioni per la sua realizzazione, l'utente potrà ritenersi autorizzato alla sua esecuzione unicamente dopo aver provveduto al versamento del diritto di allaccio.

#### **Art. 8 -**

È severamente vietato manomettere, modificare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, con l'esecuzione di lavori quali scavi, sbancamenti, riporti, od esecuzione di manufatti quali muri, pavimentazioni o modifiche simili, sulle strutture dell'acquedotto senza la preventiva autorizzazione del Gestore, l'eventuale trasgressore è obbligato a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi preesistente ed al pagamento degli eventuali danni arrecati.

#### **Art. 9 -**

È fatto divieto assoluto agli utenti di cedere, anche in parte, ad altri l'acqua ad essi concessa. Senza preventiva autorizzazione del Gestore.

#### **Art. 10 -**

La domanda di concessione, formulata su apposito modello, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità, domicilio e qualifica del richiedente;
- Recapito telefonico o telematico;
- Numero di codice fiscale o Partita Iva;

- Luogo esatto, con indicazioni toponomastiche precise, ove si intenda realizzare l'allacciamento;
- Indirizzo ove dovrà essere inviata la bolletta;
- Destinazione e composizione dell'immobile da servire;
- Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, la domanda dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di consenso del proprietario;
- Estremi del Permesso di Costruire o dichiarazione che l'immobile è urbanisticamente regolare;
- Dichiarazione del richiedente di aver preso piena visione del regolamento dell'acquedotto e di adeguarsi ad esso ed alle sue future variazioni

#### **Art. 11 -**

É obbligo dell'utente comunicare tempestivamente, e comunque non oltre giorni 30, ogni cambiamento di domicilio, di destinazione, composizione o di proprietà dell'immobile servito.

#### **Art. 12 -**

L'Acquedotto non garantisce in assoluto la continuità del servizio o della abituale pressione nelle condotte.

Il servizio per cause imprevedibile e involontarie oppure per carenze d'acqua disponibile, lavori di manutenzione, ecc. potrà essere temporaneamente sospeso.

In caso di interruzioni prolungate e prevedibili il Gestore provvede ad avvertire gli utenti con affissione di manifesti.

In nessun caso gli utenti potranno vantare diritto di indennizzo e riduzione del pagamento per interruzione di erogazione dell'acqua.

#### **Art. 13 -**

Ogni concessione è precaria ed è revocabile da parte del Gestore in qualunque momento senza preavviso o indennizzo. La concessione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito l'allacciamento e si rinnova tacitamente ogni anno ove non ne sia data disdetta, entro il 31 ottobre, per l'anno successivo.

#### **Art. 14 -**

É facoltà del Gestore di vincolare la concessione od altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

## **CAPO II**

### **LETTURA CONTATORI E RISCOSSIONE CANONI**

#### **Art. 15 -**

Il Gestore ha la facoltà di far visitare sia i contatori che l'impianto interno di distribuzione in qualsiasi momento. Le letture dei contatori sono predisposte periodicamente, almeno una volta l'anno. Il rifiuto dell'utente di far eseguire le verifiche e la lettura dà diritto al Gestore di sospendere l'erogazione dell'acqua. L'utente per il quale l'ubicazione del contatore non corrisponda con il domicilio abituale deve rendersi reperibile o comunque disporre in modo da consentire le letture periodiche dei contatori.

#### **Art. 16 -**

In base alle letture dei contatori il Gestore procederà al computo del consumo ed alla stesura dei relativi ruoli in base alle tariffe in vigore al momento.

#### **Art. 17 -**

Qualora il contatore cessasse di segnare le quantità di acqua erogata, e fossero evidenti anomalie dello stesso, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media delle due letture precedenti. È fatto obbligo agli utenti di segnalare tempestivamente ogni anomalia o guasto riscontrato nel funzionamento del contatore.

#### **Art. 18 -**

Gli utenti sono tenuti a pagare l'importo del canone consumo acqua, comprensivo degli oneri conseguenti, entro un mese dal ricevimento della relativa bolletta. Trascorso tale termine il Gestore provvederà ad inviare agli utenti morosi un sollecito concedendo un ulteriore termine di giorni 15, trascorso i quali sarà applicata sulla somma dovuta una multa del 10% con la condizione che il pagamento avvenga entro mesi due.

Qualora perdurasse lo stato di morosità dell'utente, trascorsi mesi due dalla data dell'invio del sollecito, il Gestore sarà autorizzato a revocare e quindi annullare il diritto di allacciamento (o concessione), senza che questo in alcun caso annulli il diritto alle somme dovute. Qualora il proprietario dell'immobile servito non coincida con l'utente moroso sarà obbligo dello stesso sostituirsi all'utente nel soddisfacimento delle somme dovute al Consorzio.

L'utente ha la facoltà di contestare eventuali errori, di valutazione dei consumi o di calcolo relativo alle somme dovute riscontrati sulla bolletta di pagamento del canone acqua, dandone comunicazione scritta entro giorni 15 dal suo ricevimento, trascorso tale termine non saranno ammesse contestazioni di sorta.

### **CAPO III**

#### **INDENNIZZI – DIVIETI – RESPONSABILITÀ**

##### **Art. 19 -**

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio d'acqua.

Egli è tenuto a dare immediata comunicazione delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche di afflusso o guasti alle condotte, affinché si possa porvi subito rimedio.

##### **Art. 20 -**

L'utente è responsabile del suggello al contatore, la sua rottura va comunicata immediatamente al gestore.

La rottura o qualsiasi alterazione arrecata agli apparecchi di misura, alle condotte o a qualsiasi struttura dell'acquedotto, salvo i casi dell'esercizio dell'azione civile o penale nei casi di dolo, dà diritto al gestore all'indennizzo ed alle spese di riparazione da parte del responsabile.

##### **Art. 21 -**

È fatto assoluto divieto agli utenti di innestare o permettere di innestare sulla propria diramazione prese o diramazioni a favore di terzi. È vietato inoltre qualsiasi tipo di allacciamento, deviazione o azione di sorta in contrasto con le norme igieniche in vigore. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente irregolarità o inadempienze riscontrate dagli incaricati del Gestore.

##### **Art. 22 -**

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo accedere alla cabina di manovra delle pompe, nonché di azionare saracinesche, scarichi o apparecchiature varie dell'Acquedotto.

##### **Art. 23 -**

Salvo casi di dolo o di frode per i quali si provvederà a norma di Codice Penale, saranno soggette a multa da €50,00 a €250,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dal gestore ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 24 -**

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi a domande di concessione, volture, cessazioni o variazioni di qualunque natura sono a carico degli utenti interessati.

#### **Art. 25 -**

Il canone di consumo acqua è stabilito con apposito provvedimento dal gestore su indicazione dei Comuni in conformità alle disposizioni di legge in materia ed alle indicazioni dell'A.T.O. e/o autorità superiori.

#### **Art. 26 -**

le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

#### **Art. 27 -**

I Comuni hanno diritto di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 28 -**

Ogni Regolamento e qualsiasi disposizione, contraria alle norme del presente Regolamento in precedenza emanata, è abrogata.

Il Presidente

Il Segretario

*F.to Walter Giribaldi*

*.F.to Franco Drocco*

Il presente Regolamento è stato approvato:

- dal Comune di Rodello con atto deliberativo.....;
- dal Comune di Montelupo Albese con atto deliberativo.....;
- dal Comune di Benevello con atto deliberativo.....;
- ed è allegato alla delibera dell'Assemblea del Consorzio n°3/A del 23/02/2012;

Il presente Regolamento è stato inoltre pubblicato all'Albo Pretorio di Rodello dal..... al..... ed è stato posto sul sito internet dei tre Comuni.

Il Segretario

.....